

Signor Presidente, Gentili Senatrici e Senatori,

innanzitutto, si intende esprimere il ringraziamento del Gruppo ACEA alla 9° Commissione del Senato per l'invito a fornire un contributo nell'ambito delle audizioni convocate sul disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022" (AS 795).

Come noto, la Legge c.d. Concorrenza rappresenta un provvedimento di estrema importanza per gli operatori industriali, in quanto intende perseguire il buon funzionamento del mercato promuovendo sane dinamiche competitive che assicurano crescita economica e benessere dei cittadini-consumatori. In aggiunta a ciò, quest'anno il provvedimento contiene riforme previste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) quali quelle relative:

- ai Piani di sviluppo delle reti di trasmissione elettrica e di trasporto gas;
- alla promozione dei c.d. *smart meters*, cioè i contatori di ultima generazione che rappresentano un'evoluzione tecnologica in grado di assicurare effettivi benefici ai consumatori ed al sistema nel complesso.

Sul tema del PNRR, ed in particolare della realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche in grado di migliorare la condizione sociale del Paese, grazie agli investimenti ed alle riforme promosse in tale ambito, vengono fornite fondamenta più solide alla sua crescita economica, e vengono assicurati asset in grado di far emergere e sfruttare in maniera efficiente la concorrenza (nel mercato e, in presenza di forme di monopolio naturale/legale, per il mercato). Tale occasione ci permette di ricordare il rilevante impegno del Gruppo ACEA con l'auspicio che possa essere determinante per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal nostro Paese.

Di seguito si riportano alcune considerazioni sulle tematiche di interesse per il Gruppo ACEA rispetto al disegno di legge in esame, ricordando al contempo come aspetti rilevanti contenuti nelle passate Segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato siano state affrontate nella presente Legislatura: pensiamo, ad esempio, alla riforma dei Servizi Pubblici Locali (SPL) nonché all'atteso superamento dei regimi di tutela nella vendita di energia.

Riteniamo infatti che la sensibilità mostrata dal Legislatore sulle tematiche concorrenziali sia un valore imprescindibile per assicurare la protezione di diritti e interessi anche non economici dei cittadini, ad iniziare da quelli legati ad uno sviluppo sostenibile che rappresenta la principale *mission* del Gruppo ACEA.

Governance del SII

Il DL 9 agosto 2022, n. 115, ha affrontato i temi segnalati da AGCM nell'AS1824 in merito al completamento della governance delle gestioni idriche integrate, anche alla luce del ruolo che tale comparto riveste per il PNRR e quindi dell'esigenza di una maggiore efficienza ed efficacia realizzativa di tali gestioni. In particolare, è stato fissato un termine per l'individuazione del Gestore unico d'ambito da parte degli Enti di Gestione d'Ambito che ancora non vi avessero provveduto, nonché poteri sostitutivi in caso di inerzia degli Enti.

Nel solco della necessaria accelerazione del percorso che il SII deve compiere verso una piena industrializzazione ed un'accresciuta sostenibilità, riteniamo utile l'occasione per segnalare a Codesta Commissione alcuni margini di intervento per un ulteriore miglioramento della Governance delle gestioni idriche integrate, anche se attualmente non oggetto del testo del DDL.

Infatti, gli obiettivi di adeguamento ed efficientamento delle reti e delle infrastrutture idriche sono centrali nell'agenda del Paese e per il percorso di sostenibilità: sicurezza degli approvvigionamenti, adeguamento dei sistemi fognari e depurativi, riduzione delle perdite, efficienza energetica del comparto, promozione del riuso

delle acque e, tema particolarmente urgente ed attuale, gestione dei cambiamenti climatici in termini di eventi estremi e siccitosi. Si tratta di uno scenario molto impegnativo ma evidentemente di primaria importanza per il Legislatore.

Ad avviso di ACEA la rilevanza delle suddette sfide può trovare una risposta tempestiva e concreta solo adeguando l'assetto del settore, in particolare con la gestione affidata a soggetti industrialmente in grado di utilizzare le migliori tecnologie disponibili e programmare investimenti in grado di intercettare obiettivi di lungo periodo.

Al tempo stesso, la governance dovrebbe rispecchiare l'esigenza di una tale accresciuta attenzione all'efficienza e all'efficacia delle gestioni idriche integrate, attraverso una maggiore coerenza amministrativa e più sinergica attuazione della disciplina di ARERA.

Non va dimenticato infatti che l'acqua oltre a essere un bene essenziale è anche caratterizzata dalla sua insostituibilità: mente ad esempio il vettore gas può essere sostituito dal vettore elettrico, per l'acqua ciò non è possibile. Questo impone la necessità di avviare tempestivamente tutte le azioni di policy e di gestione che preservino la risorsa e consentano il suo utilizzo ottimale.

In concreto riteniamo che le emergenze idriche che alcune regioni hanno dovuto affrontare nel corso degli ultimi anni consigliano la necessità di integrare l'approccio alla risorsa idrica prevedendo:

- modifiche del sistema tariffario che, come richiamato dal Presidente di Arera Stefano Besseghini, consentano l'inserimento tra i costi riconosciuti al gestore del SII degli investimenti per il recupero delle acque meteoriche e per il riuso delle acque depurate;
- ove le condizioni dei bacini idro geografici lo suggeriscono, prevedere ambiti territoriali ottimali anche infra provinciali o infra regionali per favorire gestioni efficienti e catturare le economie di scala sottese;
- avviare il percorso per la realizzazione di una rete nazionale di trasporto dell'acqua che eviti la dispersione della risorsa nelle regioni più ricche di acqua e consenta la necessaria mutualità finalizzata sempre alla tutela del bene,

Tutela della risorsa idrica e riuso delle acque reflue depurate

Per sopperire allo sfruttamento intensivo delle risorse idriche sotterranee e superficiali e allo sversamento di reflui non trattati negli ecosistemi, si ritiene necessario incentivare modelli gestionali utili a garantire la tutela della risorsa idrica attraverso una gestione sostenibile delle fonti di approvvigionamento ed investimenti per la manutenzione e potenziamento delle infrastrutture fognarie e depurative.

In tal senso, anche al fine di mitigare il rischio di default del sistema di approvvigionamento idrico per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici, sarebbe auspicabile premiare i gestori per i benefici ambientali prodotti tramite la riduzione dei volumi di acqua prelevati a beneficio della conservazione della risorsa idrica, anche recuperando i conguagli tariffari generati dall'effetto di tali volumi.

Inoltre, al fine ridurre lo sfruttamento intensivo delle risorse idriche sotterranee e superficiali occorrerebbe incentivare e semplificare i processi normativi e le procedure per il riutilizzo delle acque reflue depurate, stabilendo un'apposita regolamentazione dell'attività atta a garantire che il processo nella sua interezza sia economicamente sostenibile.

Misure per l'adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e dei piani per la rete di trasporto del gas naturale (Articolo 1)

Nell'esprimere apprezzamento per tale disposizione che, come premesso, costituisce una delle Riforme dettate dal PNRR, si coglie l'occasione per rappresentare l'opportunità che la programmazione delle infrastrutture energetiche nazionali sia sempre più un'occasione di sintesi con le esigenze locali.

Infatti, il nuovo paradigma energetico sempre più decentrato e correlato a risorse rinnovabili di taglia medio e piccola richiede di ottimizzare, dal punto di vista tecnico e di valorizzazione economica, le risorse locali sottese alla rete di distribuzione.

A tal fine risulta necessario che il Ministero competente ed ARERA tengano in adeguata considerazione, nell'ambito della valutazione dei Piani di sviluppo, il necessario coordinamento delle imprese di trasmissione e trasporto con quelle di distribuzione, anche al fine di ottimizzare le valutazioni di investimento sulla rete e per i servizi di bilanciamento e sfruttare in tal senso le potenzialità progettuali, anche sperimentali.

Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato (Articolo 2)

Si condivide l'impostazione dell'articolo che mira a promuovere i flussi informativi a beneficio dei consumatori sulle funzionalità introdotte con *lo smart metering* di seconda generazione, nonché favorire le dinamiche concorrenziali che tale tecnologia può supportare.

In tal senso si ritiene il comma 2 pienamente in linea con tale indirizzo, laddove prevede che ARERA disciplini le modalità con cui i distributori dovranno rendere fruibili, da parte dei consumatori, le informazioni tecniche sul funzionamento dei contatori installati; tale disposizione appare perfettamente coerente con il ruolo di *neutral market facilitator* assegnato al DSO (*Distribution System Operator*), il quale assicura le esigenze tecniche e di sicurezza al sistema locale senza influenzare le dinamiche della concorrenza.

Sul punto si rileva che il compito di informare i clienti in ordine alle funzionalità dei contatori intelligenti viene posto in capo alle imprese distributrici, soggetti che, abitualmente, non interagiscono con il cliente per questioni contrattuali attinenti alla fornitura.

Si suggerisce, al riguardo, di valutare l'opportunità di identificare il suddetto ruolo in capo ad altro soggetto, diverso dal distributore.

Al tempo stesso si ritiene utile menzionare come l'Italia, attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII) si sia da tempo dotata di una piattaforma all'avanguardia in grado di collezionare e rendere fruibile dati ed informazioni anche sul consumo, e che tale sistema può essere utilmente sfruttato con le emergenti funzionalità tecnologiche che consentono di sviluppare il mercato dei servizi ed apportare benefici ai consumatori.

Sul punto non può non aggiungersi come anche altri servizi di pubblica utilità dovrebbero essere incentivati a adottare tecnologie "intelligenti" per la rilevazione dei consumi. È il caso del servizio idrico integrato all'interno del quale non sono sufficientemente presenti contatori in grado di restituire all'utente informazioni decisive per un uso consapevole della risorsa.

Fermo quanto sopra, con particolare riferimento al comma 3 - il quale dispone l'affidamento all'Acquirente Unico S.p.A. del compito di mettere a disposizione del cliente finale, o di un soggetto terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale - si ritiene opportuno che vengano definiti i limiti soggettivi ed oggettivi dell'accesso al Portale da parte dei soggetti terzi "univocamente designati",

specificando chi possa rientrare nel novero di tali soggetti, e che vengano individuate più puntualmente le tipologie di dati accessibili nonché le finalità connesse a tale accesso.

Detto intervento consentirebbe di evitare, o comunque ridurre, possibili importanti implicazioni in termini di riservatezza dei dati (in tal senso anche l'intervento del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali) oltre che possibili impatti negativi per i consumatori i quali, altrimenti, potrebbe essere destinatari di comportamenti opportunistici o scorretti a loro danno (ad esempio condotte aggressive per l'acquisizione delle deleghe per l'accesso al Portale, attivazione fraudolenta di utenze nel mercato libero dell'energia).

Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale (Articolo 4)

Si ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 4 siano condivisibili in quanto, armonizzando la disciplina del settore della vendita del gas naturale con quella presente nel settore elettrico, prevedono la costituzione di un apposito elenco di imprese abilitate alla vendita. Tale disciplina costituisce una apprezzabile forma di garanzia per il consumatore laddove proporzionata rispetto agli obiettivi, coerente con la promozione della concorrenza, nonché dotata della necessaria semplicità gestionale al fine di evitare oneri eccessivi per le imprese.

Si suggerisce, tuttavia, di prevedere – coerentemente con quanto disposto dal Regolamento per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica - che l'esclusione degli operatori per effetto di violazioni o condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dall'Arera, dall'AGCM e dal Garante per la protezione dei dati personali, possa essere disposta solo nel momento in cui vi sia un provvedimento sanzionatorio divenuto definitivo.